



**ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER
CUCINE E LAVANDERIE NELLE SCUOLE DEL
COMUNE DI VERONA IN GESTIONE AD AGECE
E DI FRIGORIFERI NELLE FARMACIE
COMUNALI**

**CSDP – CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO
PRESTAZIONALE**

1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura e l'installazione di attrezzatura per le cucine e lavanderie delle scuole del comune di Verona in gestione ad Agec e di frigoriferi nelle farmacie comunali e devono essere conformi alle prescrizioni e specifiche tecniche allegate al presente Capitolato.

L'attrezzatura deve rispondere ai "requisiti essenziali di sicurezza", la cui conformità è attestata dal fabbricante mediante l'apposizione della marcatura "CE" in conformità a quanto previsto dal REGOLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016.

L'appaltatore dovrà garantire la fornitura e l'installazione delle seguenti tipologie di attrezzatura: frigoriferi, freezer, lavatrici professionali e domestiche, lavastoviglie professionali, tagliaverdure, pelatrici, brasieri, cucine elettriche ed a gas, cuocipasta elettrici ed a gas, pentole elettriche ed a gas, forni elettrici ed a gas, addolcitori manuali ed automatici, carrelli bagnomaria, tavoli armadiati, carrelli di servizio, contenitori termici, lavacentrifughe, essicatori, vetrine mediche ed eventuale altra attrezzatura da cucina, nonché accessori ed elementi di completamento quali basi, portine, griglie, cestelli, dischi, piani di appoggio, ecc. per detta attrezzatura.

Le attrezzature dovranno essere conformi alle caratteristiche del modello di riferimento indicato dalla scrivente Azienda. Nel caso di proposta di modelli alternativi a quelli richiesti, prima dell'effettiva fornitura, dovranno essere presentate le schede tecniche del modello di riferimento che attestino la perfetta analogia, od al limite caratteristiche superiori, con quello indicato dalla scrivente Azienda – Nessun parametro potrà essere inferiore a quello del modello di riferimento.

Per ciascuna delle attrezzature non è fissato alcun obbligo di acquisto di quantitativi minimi poiché le quantità di ciascun materiale saranno di volta in volta specificate negli ordini di fornitura in funzione delle esigenze operative di AGECE.

La fornitura si intende comprensiva dell'installazione, nonché degli accessori, del trasporto e dello scarico con mezzi idonei presso i siti indicati da Agec con imballaggio in confezionamenti idonei a facilitare la movimentazione dei prodotti.

Si evidenzia che l'Accordo Quadro che verrà concluso non costituisce, tuttavia, fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante, che, pertanto, non assume alcun impegno minimo di spesa con il sottoscrittore dell'Accordo Quadro.

2. ELENCO DEI PRODOTTI

Le quantità indicate nel Computo Metrico Estimativo devono intendersi indicative in quanto sono stimate in base allo storico in possesso della scrivente Azienda. Eventuali variazioni non potranno costituire motivo per richiedere la modifica dei prezzi offerti da parte dell'aggiudicatario.

3. REQUISITI ATTREZZATURE

Ogni singola attrezzatura deve essere nuova di fabbrica, costruita utilizzando parti o materiali nuovi e deve essere corredata dalle relative istruzioni in lingua italiana per garantirne un uso corretto ed in condizioni di sicurezza.

L'attrezzatura deve essere esente da difetti e vizi che ne pregiudichino il normale utilizzo e realizzata secondo le vigenti normative in tema di standardizzazione, normalizzazione e sicurezza (norme UNI, EN, ISO).

L'attrezzatura ed il relativo confezionamento devono essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive, devono comunque avere forme e finiture tali da non arrecare danni all'utilizzatore finale e non devono rilasciare in normali conduzioni d'uso sostanze tossiche o nocive per l'ambiente e per l'uomo (Direttiva 67/548/CEE e s.m.i.).

4. AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

Ai soli fini del calcolo del valore dell'Accordo Quadro ai sensi del comma 4 dell'art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., l'importo ammonta a € 495.178,60 oltre IVA, di cui € 855,60 oltre IVA per oneri per la sicurezza.

Si precisa che la Stazione Appaltante non ha alcun obbligo di affidare forniture fino al raggiungimento di tale importo.

Fermo quanto sopra esposto, i prezzi contrattuali sono quelli indicati dall'Aggiudicatario nella propria offerta e il corrispettivo sarà quello derivante dall'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità effettivamente ordinate nel corso dell'Accordo Quadro.

La stima di spesa è desunta dalle statistiche relative agli anni precedenti, costituendo pertanto solo una previsione statistica e non un calcolo preciso dell'ammontare delle forniture che verranno effettivamente richieste con il presente Accordo Quadro.

La contabilizzazione avverrà a misura sulla base delle prestazioni effettivamente ordinate.

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri documenti contrattuali che l'Affidatario dovrà sostenere per l'esecuzione del contratto secondo le condizioni e le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste, nei tempi e modi prescritti, comprese le spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la posa in opera dei materiali, le attrezzature e le forniture accessorie, compresi raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, lo smontaggio dell'attrezzatura da sostituire di proprietà del Comune di Verona e collocazione in luogo idoneo nella medesima struttura per successivo ritiro da parte dell'ente proprietario, lo smontaggio e smaltimento dell'attrezzatura da sostituire di proprietà di Agec, le opere provvisorie, la pulizia dei luoghi, le assicurazioni ed imposte, le spese generali, l'utile d'impresa e quanto altro necessario per la completa esecuzione delle prestazioni in oggetto.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Affidatario nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di servizio da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico.

I prezzi sono impegnativi e vincolanti e non potranno essere soggetti a revisione alcuna per aumenti che, comunque, si verificassero posteriormente all'offerta e sino alla ultimazione della consegna.

5. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Il DUVRI, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 26, comma 3 e 5, contiene le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall'Appaltatore e quelle svolte dai lavoratori presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro presso cui l'Appaltatore dovrà fornire i servizi oggetto di Accordo Quadro; contiene inoltre l'indicazione degli oneri della sicurezza necessari per attuare tali misure, oneri non soggetti a ribasso d'asta.

6. DURATA ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro avrà la durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione. Al termine di tale periodo l'Accordo Quadro si intenderà automaticamente scaduto senza necessità di disdetta alcuna.

L'esaurimento dell'importo contrattuale costituisce termine prioritario rispetto a quello temporale.

Se allo scadere del termine naturale previsto dall'Accordo Quadro non fosse ancora stato impegnato l'intero importo contrattuale, sarà facoltà della Stazione Appaltante prorogarne la durata per un ulteriore periodo massimo di anni 1 (uno), fermo restando che non potrà essere superato l'originario ammontare contrattuale.

7. STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

L'aggiudicazione costituirà impegno per l'Aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa verrà comunicata.

La stipula formale dell'Accordo Quadro resta subordinata all'accertamento che l'aggiudicatario non si trovi in nessuna delle condizioni ostative come previsto dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016.

In caso di urgenza, per garantire la regolarità dell'attività, l'avvio della fornitura potrà avvenire in pendenza della stipula dell'Accordo Quadro.

Qualora l'Aggiudicatario non stipuli l'Accordo Quadro entro il termine assegnato oppure non presenti la documentazione richiesta, è facoltà di Agec, procedere, previa diffida, alla revoca dell'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione provvisoria, all'aggiudicazione ad altro offerente, salve le sanzioni di legge e la rifusione di ogni eventuale ulteriore danno.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, ivi comprese quelle della registrazione, sono ad unico ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.

In caso di revoca dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di concludere l'Accordo Quadro con il concorrente che segue immediatamente nella graduatoria o con altro operatore economico.

Sono a carico dell'Aggiudicatario inadempiente le maggiori spese che la stazione appaltante dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente tra quelli in gara o altrimenti scelto. L'esecuzione in danno non esime l'Aggiudicatario da eventuali responsabilità.

La decadenza potrà essere dichiarata anche qualora l'esecuzione della fornitura avesse già avuto inizio, salva la liquidazione di quanto dovuto.

8. CAUZIONE DEFINITIVA

L'Aggiudicatario, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo Accordo Quadro, dovrà costituire 'garanzia definitiva', il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

La mancata presentazione della cauzione definitiva nei tempi fissati dalla Stazione Appaltante potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 % dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20 % è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di regolare esecuzione.

9. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

L'Accordo Quadro non può essere ceduto, neppure parzialmente, a pena di nullità.

Il subappalto è ammesso nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs 50/2016.

10. CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione dei crediti, salvo quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima dell'emissione del certificato di pagamento.

11. MODELLI DI RIFERIMENTO

L'elenco prezzi riporta per ciascun prodotto il modello di riferimento.

L'Appaltatore sarà tenuto a fornire il modello della marca indicata o di altra avente caratteristiche non inferiori a quelle della marca indicata.

Non saranno accettati prodotti aventi anche solo alcune delle caratteristiche inferiori a quelle del modello di riferimento indicato.

12. AVVIO DELL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

In caso di urgenza ed in particolare allo scopo di scongiurare soluzioni di continuità, la Stazione Appaltante, anche senza che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace, si riserva la facoltà di ordinare all'Appaltatore l'avvio dell'esecuzione dell'Accordo Quadro in via d'urgenza, nelle more di stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 8 co.1 lett. a) del D.L. 76/2020. In tal caso l'Aggiudicatario è tenuto a darne immediata esecuzione e ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate.

L'avvio dell'esecuzione dell'Accordo Quadro – in ogni caso – comporta la convocazione dell'Aggiudicatario e la redazione di un verbale tra le parti, da effettuarsi non oltre 45 giorni dall'intervenuta stipula dell'Accordo Quadro.

Qualora, nel giorno fissato e comunicato, l'Aggiudicatario non si presenti per l'avvio dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, il DEC fisserà un nuovo termine perentorio per l'avvio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere l'Accordo Quadro e incamerare la cauzione, fermo restando il risarcimento del danno senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Aggiudicatario.

13. MODALITÀ DI EMISSIONE DEGLI ORDINI DI FORNITURA

All'evenienza, il Direttore Esecutivo del Contratto (di seguito anche DEC) nominato da AGECEC emetterà singoli ordini di fornitura specificando i seguenti elementi in relazione alle esigenze:

- Quantità per ogni tipologia di prodotto
- Tempi e Luogo di consegna.

Il Responsabile della Fornitura effettuerà gli ordini secondo le quantità e le tipologie che riterrà opportuno, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese per indennizzi o compensi particolari, intendendosi le quantità indicate dalla Stazione Appaltante nella richiesta offerta prezzi come puramente indicative.

Nel caso in cui, in vigenza di contratto, si rendesse necessario acquistare materiale non compreso nell'offerta, il relativo prezzo base verrà concordato tra le parti (in base a prezzi di listino in vigore) e sullo stesso verrà applicato lo sconto di aggiudicazione inteso come percentuale media complessiva di ribasso risultante dalla somma dei prezzi unitari offerti moltiplicati per le quantità poste a base di gara in rapporto al valore complessivo posto a base di gara.

14. MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

La consegna dei materiali verrà effettuata a cura e spese dell'Appaltatore presso le sedi indicate da Agec e sarà comprensiva del montaggio, installazione, fissaggio e posa in opera degli stessi, nei locali che saranno indicati, al momento della consegna, dal personale di sede.

In caso di sostituzione di attrezzatura esistente, nel prezzo offerto deve intendersi compreso anche lo smontaggio dell'attrezzatura da sostituire di proprietà del Comune di Verona e la sua collocazione in luogo idoneo nella medesima struttura per successivo ritiro da parte dell'ente proprietario, oppure lo smontaggio e smaltimento dell'attrezzatura da sostituire nel caso in cui la proprietà sia di Agec. Agec si riserva comunque la facoltà di apportare, all'atto dell'ordinativo, modifiche relative alle sedi di destinazione.

Nel caso di consegna in zona ZTL l'Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese alla richiesta di eventuali autorizzazioni presso gli uffici competenti. Gli oneri per tali adempimenti si intendono compresi nel prezzo e non costituiranno voce ulteriore nei corrispettivi da liquidare.

La consegna parziale di quantitativi non costituisce interruzione del termine di consegna.

L'Appaltatore si obbliga a consegnare i beni franchi di ogni spesa di porto e imballo. Lo scarico dei colli e la posa in opera sono a carico dell'Appaltatore, compreso lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria e materiale di imballaggio.

L'Appaltatore si obbliga, in caso di non conformità alle caratteristiche richieste, a sostituire i beni non idonei entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla data del verbale. In caso contrario, Agec potrà rivolgersi ad altri fornitori con spese a carico dell'Appaltatore stesso, senza che occorra alcuna formalità di sorta ed indipendentemente dalle penalità di seguito previste.

Le dichiarazioni di ricevimento ed assunzione in carico degli articoli non esonerano l'Appaltatore da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto della consegna, ma che venissero riscontrati entro il periodo di garanzia.

La consegna di tutta l'attrezzatura, conformemente a quanto indicato nei singoli ordini dal DEC, dovrà essere effettuata entro e non oltre il termine assegnato nell'ordine, che comunque non potrà essere superiore a 15 giorni lavorativi.

Tempi maggiori per la consegna potranno essere concessi solamente nel caso di autorizzazione preventiva da parte del DEC.

15. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è obbligato:

1. ad effettuare la consegna dei beni oggetto di fornitura entro i termini stabiliti dal presente CSDP e degli altri elaborati progettuali, nei luoghi e nei locali indicati da AGECEC;
2. ad inviare alla Stazione Appaltante le conferme d'ordine relative alle singole forniture;

3. alla consegna dei beni in perfetto stato e pienamente rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste, garantendo la funzionalità degli stessi e l'uso di destinazione, nonché l'assenza di imperfezioni o qualsivoglia difetto di fabbricazione;
4. a porre in essere, con tempestività, ogni adempimento secondo quanto prescritto dalla Stazione Appaltante, conseguentemente alla rilevazione di difetti o imperfezioni o difformità nel materiale oggetto della fornitura;
5. ad effettuare con tempestività il ritiro della merce difettosa nei modi e tempi fissati dalla Stazione Appaltante;
6. a garantire che i prodotti siano nuovi di fabbrica, dotati di marchio e consegnati negli imballi originali di fabbricazione.
7. a munire il personale addetto di tesserino individuale di riconoscimento, corredato di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro od almeno la matricola aziendale;
8. a garantire che il personale, utilizzato nello svolgimento della fornitura, tenga un comportamento consono all'ambiente di lavoro e rispettoso dei colleghi, degli altri operatori presenti nonché degli utenti e che tenga conto delle particolari condizioni nelle quali la fornitura si svolge;
9. ad avvisare tempestivamente AGECE per tutte le necessità in merito ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature;
10. a dotarsi di casella PEC (Posta Elettronica Certificata) per le comunicazioni ufficiali riguardanti il presente CSDP.

Nell'esecuzione dell'Accordo Quadro, l'appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

16. RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Nel caso del persistere di disservizi, Agec potrà decidere la risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

AGEC a seguito di ripetute e/o gravi infrazioni da parte dell'Appaltatore anche indipendentemente dall'applicazione delle penali, può unilateralmente procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro con effetto immediato, comunicando formalmente all'Appaltatore i motivi.

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'Articolo 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione per inadempimento, ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- A) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore;
- B) messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell'Appaltatore;
- C) impiego di personale non dipendente dell'Appaltatore;
- D) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- E) cessione del contratto;
- F) subappalto del contratto, qualora non sia stato dichiarato all'atto dell'offerta;
- G) perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- H) mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento;
- I) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- J) gravi inadempienze dell'Appaltatore che abbiano comportato l'applicazione di almeno 5 penali nel corso del medesimo semestre.
- K) Penalità di importo complessivo superiore al 10% del valore dell'Accordo Quadro.

Nelle ipotesi sopra indicate l'Accordo Quadro sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di formale comunicazione di AGECE, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

L'applicazione della risoluzione dell'Accordo Quadro non pregiudica la messa in atto, da parte di AGECE, di richieste di risarcimento per danni subiti.

Nei suddetti casi di risoluzione, AGECE avrà la facoltà di affidare la fornitura a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere a nuovo affidamento, attribuendo gli eventuali maggiori costi all'Aggiudicatario con cui l'Accordo Quadro è stato risolto.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze.

17. RESPONSABILITÀ GENERALI DELL'APPALTATORE NELL'ESECUZIONE

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare a sua cura e spese, nell'esecuzione di tutte le forniture, i provvedimenti e le cautele necessarie sia per garantire l'incolumità del personale addetto alla fornitura stessa e dei terzi sia per evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati.

Resta pertanto fermo e convenuto che l'Appaltatore assumerà – con effetto liberatorio per AGECE – ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone o a cose, anche se estranee all'oggetto dell'Appalto, nel corso delle forniture ed in dipendenza da esse.

Dalla suddetta responsabilità si intende sollevata AGECE e il suo personale.

L'Appaltatore risponde direttamente dei danni a persone o cose, provocati nell'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

A tal fine l'Appaltatore è tenuto a dimostrare di avere stipulato una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni materiali e diretti verso terzi e verso i prestatori d'opera (RCT/O) con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per ogni sinistro e persona. La polizza dovrà essere mantenuta fino alla scadenza del contratto di appalto. Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcire, di cui l'Appaltatore risponderà comunque nel suo valore complessivo.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è inoltre responsabile per la perdita, danneggiamento, avaria del materiale trasportato dai propri dipendenti ed è tenuto al risarcimento dei danni provocati.

Nel caso di danni dipendenti da cause di forza maggiore non imputabili all'Appaltatore, questo è tenuto a darne comunicazione ad AGECE entro massimo 3 giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza del diritto di risarcimento.

La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore, prima, durante o dopo l'esecuzione della fornitura.

18. ESECUZIONE IN DANNO

In caso di inadempienza parziale, ovvero nel caso di risoluzione, AGECE potrà provvedere ad assicurare l'esecuzione della fornitura, interpellando l'impresa che segue in graduatoria, o altra impresa.

La sospensione dell'attività produttiva dell'Appaltatore, per ferie del personale o quant'altro, non costituisce motivo di differimento dei termini previsti dal CSDP.

All'Appaltatore saranno addebitati i costi diretti ed indiretti eventualmente derivati ad AGECE per l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso.

AGECE potrà altresì procedere nei confronti dell'Appaltatore alla determinazione dei danni sofferti, rivalendosi, secondo quanto prescritto nel successivo articolo. In caso di inadempienza, AGECE non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non correttamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.

19. RIFUSIONE DANNI E RIMBORSO SPESE

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, AGECE potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'Appaltatore per forniture già eseguite, ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente integrata.

20. CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE / TRASFORMAZIONE / FUSIONE

Gli eventuali atti di trasformazione, fusione, scissione dell'appaltatore sono disciplinati dall'art. 106 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

21. PENALI

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna e/o nell'installazione ogni prodotto, salvo preventivo accordo con AGECE nel ritardare la consegna e/o l'installazione, viene applicata una penale giornaliera, da detrarsi dalle somme spettanti all'Appaltatore, pari allo 0,50% del valore contrattuale dei materiali consegnati o installati in ritardo. Tale penale viene raddoppiata a partire dal 16° giorno di ritardo.

La medesima penale si applica anche in caso di ritardata sostituzione di materiale risultato difettoso all'atto della consegna, oppure in caso di ritardata riparazione di attrezzatura guastatasi durante il periodo di garanzia.

L'inosservanza di una qualsiasi delle norme riportate nel presente CSDP, nonché delle direttive impartite da AGECE comporterà a carico dell'Appaltatore l'applicazione di una penale di € 300,00 (trecento/00) salvo il diritto di AGECE alla risoluzione dell'Accordo Quadro.

Le penalità di cui sopra sono comminate mediante nota di addebito a valere sui pagamenti più immediati, previa contestazione scritta da parte di AGECE.

L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che AGECE intenda eventualmente intraprendere a propria tutela.

Le somme eventualmente trattenute a titolo di penale verranno trattenute sui crediti maturati dall'Appaltatore o, eventualmente, rivalendosi sul deposito cauzionale definitivo che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrato.

In caso del riscontro di irregolarità AGECE farà pervenire all'Appaltatore le osservazioni e le non conformità rilevate dagli organi di controllo e/o dai suoi incaricati.

L'Appaltatore potrà contro dedurre a quanto contestato entro il termine di 5 giorni lavorativi e consecutivi dal ricevimento della segnalazione. Se entro tale termine AGECE non riceverà le suddette controdeduzioni ovvero le stesse non siano ritenute giustificative dell'accaduto, AGECE applicherà le penali previste dandone comunicazione scritta all'Appaltatore.

L'applicazione di oltre 5 penali nell'arco temporale di 6 mesi, comporta la possibilità da parte di Agece di risolvere unilateralmente il contratto.

Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali raggiunga il 10% dell'importo dell'Accordo Quadro, AGECE avrà facoltà di risolvere il contratto. In caso di risoluzione anticipata del contratto, all'Appaltatore sarà riconosciuto soltanto il pagamento delle forniture eseguite fino al momento della risoluzione.

22. VERIFICHE DELLA FORNITURA

L'Appaltatore comunicherà, a mezzo mail, al DEC la data di consegna e di installazione del materiale che dovrà essere effettuata rispettando tempi e luoghi indicati nell'ordine.

Al momento della consegna dei materiali, verrà effettuata una verifica a vista della consistenza, qualità ed integrità degli imballaggi della fornitura a cura degli incaricati di AGECE. Gli stessi procederanno, se ritenuto opportuno, anche a verificare il funzionamento di tutta o di parte dell'attrezzatura consegnata. Qualora non dovessero riscontrarsi anomalie, verrà firmato il documento fiscale di consegna e trasporto riportante, a pena di rifiuto del materiale, i codici AGECE identificativi dei materiali così come richiesti nell'ordine.

Ad installazione avvenuta sarà eseguita, in contraddittorio con Agece, una verifica di conformità dei beni alle caratteristiche richieste e la verifica del corretto funzionamento delle attrezzature con contestuale stesura di un verbale (collaudo) dalla cui data si farà riferimento per la garanzia.

Restano salve le successive condizioni di garanzia per eventuali difetti di fabbricazione dei materiali consegnati.

23. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Relativamente ad ogni ordine emesso, a seguito dell'avvenuta consegna dei prodotti ed accettazione da parte del preposto personale aziendale, si provvederà alla liquidazione delle prestazioni applicando, alle relative quantità, i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore.

Gli oneri per la sicurezza saranno pagati in n. 3 rate all'inizio di ogni annualità contrattuale.

Il pagamento avverrà a 30 giorni fine mese data ricevimento fattura.

L'appaltatore emetterà una fattura per ogni ordine dettagliando tutti i prodotti forniti.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

I pagamenti saranno subordinati all'accertamento della regolarità previdenziale dell'Affidatario, nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile. Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'Affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'Affidatario deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente servizio.

Il codice CIG relativo alla fornitura di che trattasi dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse.

Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

AGEC è compresa nell'elenco delle aziende soggette a quanto previsto dal D.L. 50/2017. AGECE, pertanto, a fronte di una fattura ricevuta, erogherà l'importo complessivo al netto di IVA, che verrà versata da AGECE direttamente all'Erario. Le fatture soggette a split payment dovranno riportare la descrizione "Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72" o dicitura similare.

Il pagamento del corrispettivo avrà luogo a seguito di presentazione di fattura elettronica. Le fatture inviate allo SDI al Codice Identificativo Univoco **T04ZHR3** saranno liquidate a mezzo bonifico bancario a 30 giorni data fattura fine mese, previa validazione della nota contabile da parte del Responsabile Agece.

24. GARANZIA POST- VENDITA

AGECE, a suo insindacabile giudizio, potrà restituire la merce che all'esame obiettivo o alla messa in funzione, risultasse difettosa o comunque non rispondente ai requisiti richiesti. In tal caso il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione della merce e le eventuali spese saranno poste a carico dell'Appaltatore.

La garanzia decorrerà dalla data di stesura del verbale di collaudo in contraddittorio di cui all'art. 22 del presente capitolato e avrà durata di anni 2.

La garanzia non esclude la responsabilità del fornitore secondo la disciplina di diritto comune relativa alla vendita.

In deroga a quanto previsto dall'art. 1495 del codice civile, il termine per la denuncia di eventuali vizi dei prodotti è di 90 giorni dalla scoperta.

Nel caso in cui entro un periodo di 2 anni dalla data di consegna, AGECE dovesse riscontrare sull'attrezzatura fornita anomalie di funzionamento attribuibili a vizi o difetti di costruzione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla riparazione, compresa l'eventuale sostituzione di parti di ricambio, oppure alla sostituzione con altra conforme alle prescrizioni del Capitolato, senza alcun onere per la Stazione Appaltante.

In particolare, l'Appaltatore, durante il periodo di garanzia è tenuto ad intervenire a fronte di segnalazione telefonica di elementi difettosi e a ripristinare il normale funzionamento entro 5 (cinque) giorni dalla chiamata. A tal fine l'Appaltatore dovrà individuare un referente, indicandone il numero diretto di chiamata.

L'intervento deve comprendere la sostituzione di parti componenti originali o la sostituzione temporanea dell'intera unità nel caso in cui sia impossibile porre rimedio entro i termini prefissati.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provvedesse alle sostituzioni di cui sopra, Agec potrà rivolgersi ad altri fornitori a carico ed a maggiori spese dell'Appaltatore stesso, senza che occorra alcuna formalità di sorta ed indipendentemente dall'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato.

26. CAMPIONATURA DEI MATERIALI

Qualora Agec lo ritenesse necessario, prima dell'aggiudicazione o con riserva in fase di perfezionamento della stessa, potrebbe richiedere che l'Aggiudicatario fornisca la documentazione tecnico-amministrativa di parte o di tutti i prodotti offerti, da depositare entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta presso la sede della refezione scolastica sita in Via San Cristoforo 2 – Verona, per accertare la rispondenza dell'attrezzatura offerta alle indicazioni tecniche richieste.

In caso di esito negativo di tale controllo, AGECEC richiederà la sostituzione dei modelli ritenuti non conformi con altri aventi le caratteristiche richieste.

In tale evenienza, in caso di mancata sostituzione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta anche di un solo articolo non conforme, Agec potrà - a suo insindacabile giudizio - revocare l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

27. ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA E DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

A termine dell'Accordo Quadro, sia per durata che per consumo, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

La verifica di conformità ha luogo non oltre sei mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto, quando risulti che l'Appaltatore abbia regolarmente e completamente eseguito le prestazioni oggetto del contratto stesso. La verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Trascorso tale termine, la verifica di conformità si intende tacitamente approvata ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore e procede allo svincolo della cauzione definitiva.

28. RECESSO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante può recedere in tutto o in parte dall'Accordo Quadro in qualunque momento ai sensi e con le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., anche a seguito di diminuzione degli immobili e delle attività in gestione, senza che l'Aggiudicatario abbia nulla a pretendere oltre al corrispettivo per le forniture regolarmente effettuate.

Il recesso avrà effetto dal giorno riportato nella relativa comunicazione di AGECEC.

Trova applicazione quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

29. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte ed ogni altro eventuale onere accessorio inerenti e conseguenti alla stipulazione ed esecuzione dell'Accordo Quadro, restano a carico dell'Aggiudicatario senza diritti di rivalsa nei confronti di AGECEC.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 RGPD)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) si informa che:

- titolare del trattamento dei dati personali è AGECEC, con sede in via Enrico Noris n. 1, IT - 37121 Verona, e-mail: infoagec@agec.it; tel. + 39 045 8051311
- I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono i seguenti: Tel. 0458051311 - mail: rpd.privacy@agec.it - PEC: infoagec@pec.agec.it;
- i dati comunicati dagli operatori economici saranno trattati in formato cartaceo e/o elettronico, per le finalità di esperimento della procedura ad evidenza pubblica e in conformità alle disposizioni normative: la mancata comunicazione dei dati richiesti a corredo dell'offerta o successivamente ad essa potrà comportare l'impossibilità di valutazione dell'offerta, con le

conseguenze previste dalla legge. L'operatore economico aggiudicatario avrà l'obbligo di fornire gli ulteriori dati necessari per l'instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale, nel qual caso il trattamento sarà necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (base giuridica del trattamento). La mancata comunicazione di tali ulteriori dati comporterà l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale, con le conseguenze previste nelle norme disciplinanti la procedura;

- i dati personali dell'aggiudicatario saranno trattati all'interno di AGECEC dall'Area Gare Appalti Acquisti, dall'Area Ristorazione ed Eventi, e dagli altri Settori aziendali interessati dall'esecuzione del contratto; saranno oggetto di comunicazione e pubblicazione nei casi e nelle forme previsti dalla legge;
- il periodo di conservazione dei dati personali degli operatori partecipanti è disciplinato dalla normativa in materia di contratti pubblici, mentre per i dati personali dell'aggiudicatario corrisponde all'obbligo temporale di conservazione previsto dalla legge. Tutti i dati saranno conservati in conformità al Manuale di Gestione del Protocollo Informatico adottato da Agec ex artt. 3 e 5 DPCM 3 dicembre 2013 e presente sul proprio sito web per la consultazione;
- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati ai contatti di cui sopra;
- qualora il trattamento sia basato unicamente sul consenso, l'interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento;
- gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo nazionale (art. 57 RGPD);
- Responsabile del trattamento dei dati per la fase precedente alla stipulazione del contratto è il Dirigente Area Gare Appalti Acquisti di AGECEC, mentre Responsabile del trattamento dei dati per la fase esecutiva del contratto è il Dirigente Area Ristorazione ed Eventi.

31. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Appaltatore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e alla L.190/2012, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello"), dal Codice Etico (di seguito, il "Codice") e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito P.P.C.T.) di AGECEC, copia dei quali è disponibile on line sul sito internet di AGECEC all'indirizzo www.AGECEC.it menù "Amministrazione Trasparente".

Tanto premesso l'Appaltatore, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:

1 - rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con il Modello e con il P.P.C.T. e comunque tale da non esporre AGECEC al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.Lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012;

2 - non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGECEC a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello e al P.P.C.T.

L'inosservanza di tali impegni da parte dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGECEC a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

32. FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni controverse sarà competente l'Autorità Giudiziaria del Foro di Verona. E' esclusa la competenza arbitrale.